

## Redditometro, il ritorno dell'accertamento sintetico

### Le novità del Mef non implicano l'esecuzione dei controlli

---

*Arriva il nuovo redditometro per la determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli anni d'imposta 2016 e seguenti. Tutte le modalità e novità in materia sono previste dal Mef nello schema del decreto «in consultazione» fino al 15 luglio 2021. Un intervento normativo arrivato puntuale, visto che il redditometro è di fatto sospeso, in seguito alle indicazioni del decreto Dignità che aveva abrogato il Dm 16 settembre 2015, stabilendo che le disposizioni in esso contenute cessavano di avere efficacia per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.*

### Quadro introduttivo

Nello scenario italiano di lotta all'evasione fiscale e di riforma tributaria torna nuovamente operativo il Redditometro. Lo scorso 10 giugno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aperto la consultazione pubblica dello schema di decreto del **nuovo redditometro**, applicabile **ai redditi degli anni d'imposta a decorrere dal 2016**. L'intervento del legislatore arriva giusto in tempo, prima che si concludano i termini di decadenza previsti per l'anno d'imposta 2016.

Come noto, l'accertamento sintetico fondato sul redditometro era previsto dall'originario articolo 38, Dpr 600/1973 - avente ad oggetto l'attività di accertamento delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo. Fino alle modifiche introdotte dal Dl 78/2010, tale accertamento faceva leva sulla disponibilità di determinati elementi significativi della capacità contributiva. Successivamente, l'Amministrazione determina sinteticamente il reddito complessivo del contribuente anche sulla base delle spese di qualsiasi genere, sostenute nel corso del periodo d'imposta - salvo che il contribuente fornisca la prova contraria.

Inoltre, le nuove previsioni del Dl 78/2010 hanno disposto che dal reddito determinato sinteticamente si possono dedurre gli oneri di cui all'articolo 10 del Tuir e applicare le detrazioni d'imposta per oneri, previste dalla legge; nonché imposto all'ufficio di instaurare il contraddittorio con il contribuente al fine di poter fornire, di persona o tramite rappresentate, dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

L'istituto dell'accertamento sintetico di cui all'articolo 38 del Dpr 600/1973 è stato oggetto nel tempo di numerose modifiche, con interventi modificativi ad ampio raggio sotto diversi ambiti. La sua applicazione, sotto un mero profilo temporale, è la seguente:

- con il decreto 24 dicembre 2012 ha trovato applicazione per i periodi d'imposta 2009 e 2010;

- con il Dm 16 settembre 2015 l'applicazione per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta dal 2011 in poi;
- con il DL 87/2018, invece, arriva lo «stop» al redditometro. Infatti, l'articolo 10 del decreto, abrogando il Dm 16 settembre 2015, prevede che, le disposizioni del predetto decreto, cessavano di avere efficacia per gli anni d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Alla luce di tale sintesi, per le annualità dal 2016 in poi non è più possibile utilizzare il redditometro. Adesso, il nuovo schema del decreto «in consultazione» interviene proprio per normare il «gap» temporale nel quale il redditometro perde operatività.

In tale prospettiva ottemperando alla necessità di stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva - sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche - il decreto rende applicabile tali accertamenti **ai redditi degli anni d'imposta a decorrere dal 2016**.

Lo schema del decreto in consultazione, attuativo dell'articolo 38, comma 5, Dpr 600/1973, è finalizzato appunto a individuare il **contenuto induttivo** degli elementi indicativi di **capacità contributiva** che possono far giustificare l'accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente con riferimento agli anni d'imposta **a decorrere dal 2016**.

Lo schema del nuovo decreto, inoltre, fornisce due fondamentali tabelle:

- la tabella «**A**» con il «Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva»;
- la tabella «**B**» con le «Tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza».

Si sottolinea che, con le norme del decreto in consultazione, resta confermata:

- la determinazione sintetica del reddito complessivo, qualora il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato;
- la facoltà per il contribuente, in sede di contraddittorio - sia in fase preventiva che nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione - di produrre all'ufficio documentazione idonea a dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con «altri» redditi, diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta.

La consultazione del decreto in commento, per espressa previsione normativa, è riservata alle **associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori** individuate in base all'elenco del Codice di Consumo (articolo 137, Dlgs 206/2005, contenuto nel decreto MISE 30 dicembre 2020).

Tali associazioni potranno inviare - entro il termine ultimo del 15 luglio 2021 - valutazioni, osservazioni e suggerimenti sullo schema di decreto.

Sotto il profilo oggettivo la bozza del decreto in consultazione individua il significato da attribuire all'**elemento indicativo di capacità contributiva**, tale parametro deve esser identificato nella «*spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l'Archivio dei Rapporti*» di cui all'articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973.

Il decreto in commento con un rinvio alla «Tabella A», parte integrante del provvedimento, indica l'elenco delle «**voci**» di spesa che, alla luce dell'attuale contesto socioeconomico, caratterizzano i diversi aspetti della vita quotidiana, e sono riconducibili a quattro macro-categorie:

- consumi;
- investimenti (immobiliari e mobiliari);
- risparmio;
- spese per trasferimenti.

La tabella A individua tutte le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'Amministrazione Finanziaria; ma, indica anche alcune categorie di beni e servizi effettivamente detenuti, a qualunque titolo, dal contribuente per i quali non si conosce l'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta - in tal caso trova applicazione il **prezzo rappresentativo** del valore d'uso del bene o del servizio considerato.

I prezzi, distinti per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunti dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale effettuata su **campioni significativi** di contribuenti appartenenti a:

- undici tipologie di nuclei familiari, analiticamente dettagliate nella tabella «B», parte integrante del decreto in commento;
- distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale (Centro, Isole, Nord-est, Nord-ovest e Sud).

*Per espressa previsione normativa, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'agenzia delle entrate di utilizzare, altresì elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.*

I prezzi possono essere desunti anche da studi e analisi socioeconomiche di settore.

Il **contenuto induttivo** trova nella tabella «A» puntuale espressione anche in relazione al procedimento per la ricostruzione dell'ammontare, come spiegato nella Relazione illustrativa di accompagnamento al decreto.

Tale contenuto induttivo è determinato tenendo conto delle risultanze di analisi e studi socio-economici, anche di settore delle spese attribuite al contribuente.

In sintesi, il contenuto induttivo degli **elementi di capacità contributiva** è:

- costituito dall'**elenco degli elementi indicati nella tabella A**, in cui sono comprese anche alcune categorie di beni e servizi effettivamente detenuti dal contribuente, ma di ammontare sconosciuto - per i quali si considera un «prezzo rappresentativo» del valore d'uso del bene o del servizio considerato;
- determinato considerando anche la **quota del risparmio** formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.

### L'assenza dei dati nel data base dell'amministrazione

Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può anche verificarsi l'ipotesi che nell'archivio dell'Anagrafe tributaria non vi siano dati relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia con determinate caratteristiche.

Se tali informazioni non sono acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, lo schema di decreto in commento prevede che si consideri, nelle fattispecie descritte, l'ammontare individuato dall'Istat quale **spesa minima** necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. Tale soglia varia, per costruzione, in base a:

- dimensione della famiglia;
- composizione della famiglia per età;
- ripartizione geografica e dimensione del comune di residenza.

*In presenza di spese indicate nella tabella A, l'ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente*

### Prova contraria e imputazione delle spese

Con riferimento all'imputazione delle spese al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito da un lato sussistono alcune regole generali che attengono ai criteri di attribuzione delle spese al contribuente, dall'altro è sempre fatta salva la prova contraria del contribuente.

L'articolo 4 del nuovo decreto, come evidenziato nella relazione illustrativa, conferma due importanti elementi e precisamente che:

- è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un quinto quello dichiarato;
- in sede di contraddittorio il contribuente può fornire all'ufficio elementi e circostanze di fatto idonee a dimostrare una diversa valorizzazione delle spese attribuite e a ridimensionare la pretesa

tributaria.

In ragione di tale ultima evidenza, difatti, il contribuente nello specifico ha facoltà di dimostrare che:

- il **finanziamento delle spese** è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- le spese attribuite hanno un **diverso ammontare**;
- la **quota del risparmio** utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

Fatto salvo quanto appena detto, in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Si considerano sostenute dal contribuente anche **le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico**. Restano fuori dall'imputazione delle spese al contribuente quelle sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi **esclusivamente** ed **effettivamente** all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

## Determinazione sintetica del reddito

I parametri e le modalità per la determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile sono disposti all'articolo 3 dello schema del nuovo decreto in consultazione. La norma stabilisce i criteri base che devono guidare il metodo di ricostruzione del reddito complessivo accertabile, facendo sempre salva la prova contraria del contribuente. In base a tale assunto l'agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

- dell'**ammontare delle spese**, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella «A» che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
- dell'ammontare delle **spese correnti** determinato su base induttiva su analisi e studi socioeconomici;
- della quota parte, attribuibile al contribuente, dell' **ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali** per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (cd. «Soglia di povertà assoluta») per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
- della quota relativa agli **incrementi patrimoniali** del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
- della **quota di risparmio** riscontrata dall'agenzia, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi

ed investimenti.

### Gli elementi indicativi di capacità contributiva

Le informazioni utilizzabili per individuare la **capacità contributiva** del contribuente sono fondamentali e dettagliate, come detto in premessa, nella tabella «A» allegata al decreto in consultazione.

L'elenco delle «*voci*» di spesa, come detto sopra, è riconducibile a quattro macro-categorie:

- consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi);
- investimenti (immobiliari e mobiliari);
- risparmio;
- spese per trasferimenti.

Vogliamo segnalare che con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile fra gli elementi da considerare nel calcolo si deve tener conto anche della quota relativa agli **incrementi patrimoniali** del contribuente imputabile al periodo d'imposta. A tale riguardo, la tabella «A» illustra una **regola prudenziale** che considera incremento patrimoniale imputabile al periodo d'imposta considerato, l'ammontare degli **investimenti effettuati nell'anno**, al **netto** dell'ammontare dei **disinvestimenti effettuati nell'anno** e dei **disinvestimenti «netti» dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni**.

Quadro di sintesi per gli incrementi patrimoniali		
Elemento indicativo capacità contributiva	Incremento patrimoniale per	Contenuto induttivo
	Immobili (fabbricati e terreni)	Incremento patrimoniale, meno ammontare totale del mutuo
	Beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, minicar, motoveicoli, natanti, imbarcazioni e aeromobili)	Incremento patrimoniale, meno il finanziamento
	Polizze assicurative (investimento, previdenza, vita)	Incremento patrimoniale

Contributi previdenziali volontari	Incremento patrimoniale
Azioni, obbligazioni, conferimenti, finanziamenti, capitalizzazioni, quote di partecipazione, fondi d'investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di deposito vincolati, altri titoli di credito, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro, numismatica, filatelia	Incremento patrimoniale
Oggetti d'arte o antiquariato	Incremento patrimoniale
Manutenzione straordinaria delle unità abitative	Incremento patrimoniale
Donazioni ed erogazioni liberali	Incremento patrimoniale
Altro	Incremento patrimoniale

### Come prevenire il nuovo redditometro

L'operatività del nuovo redditometro è una delle novità che non facilmente troverà il consenso di tutte le categorie. Molti i contribuenti saranno preoccupati della presunzione legale (relativa) connessa al redditometro in base alla quale l'Amministrazione determina il reddito supponendo che il contribuente «spenda» in base ai redditi prodotti nel medesimo periodo.

Orbene il contribuente può sempre provare che la sua capacità di spesa sia in realtà collegata ad «altri mezzi», come illustrato nei paragrafi precedenti; ma, al contempo, può anche «prevenire» la sorpresa connessa al nuovo redditometro, acquisendo per tempo i dati e le informazioni che lo riguardano, presenti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria.

Per conoscere in via preventiva le informazioni che saranno utilizzate dall'Amministrazione quale «base di calcolo» per rideterminare il reddito complessivo, difatti, il contribuente può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici dell'agenzia.

A tal fine, il contribuente può presentare una specifica istanza, redatta ai sensi degli articoli 22 e seguenti

della Legge 241/1990.

Sull'argomento, importanti novità sono state disposte nel mese di agosto 2020. In materia di accesso documentale, difatti, con il provvedimento direttoriale (prot. n. 280693/2020) l'agenzia ha disciplinato e aggiornato i criteri e le modalità per l'esercizio dei seguenti diritti:

- accesso documentale;
- accesso civico semplice, di cui all'articolo 5, comma 1, Dlgs 33/2013;
- accesso civico generalizzato, di cui all'articolo 5, comma 2, Dlgs 33/2013.

Con riferimento alla richiesta da inoltrare per l'accesso documentale ricordiamo che, il contribuente istante dovrà indicare il **canale di risposta** prescelto (posta elettronica o pec, ovvero, in via alternativa, la sede o lo sportello dell'amministrazione), **motivare** la richiesta di accesso documentale e **indicare nella domanda**:

- i propri **dati identificativi** o, se agisce su delega dell'interessato, quelli del delegante;
- l'**interesse diretto** concreto ed attuale, sotteso alla richiesta, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso;
- eventualmente, in caso di persone non fisiche i dati identificativi del soggetto cui sono attribuiti i poteri di rappresentanza;
- gli **estremi del documento** oggetto della richiesta di accesso e/o gli elementi che ne consentono l'individuazione.

L'interessato, inoltre, è legittimato a richiedere l'accesso documentale per prevenire un accertamento sintetico del proprio reddito e, dunque, potrà presentare all'agenzia una richiesta **informale** ovvero **formale** - in tal secondo caso potrà utilizzare direttamente il modello, reperibile presso gli uffici o sul sito dell'agenzia, all'interno della sezione «Istanze - Accesso documentale» presente in ogni profilo contribuente (Cittadini, Imprese, Professionisti, Intermediari, Enti e PA).

Inoltre, il contribuente potrà richiedere anche le risultanze dell'archivio dei rapporti finanziari (articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973). L'esercizio del diritto di accesso è gratuito, fatto salvo il rimborso dei costi previsti dalla Tabella allegata al provvedimento citato (prot. n. 280693/2020).